



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° **53 - XIII**
del **30.07.2014**

OGGETTO: Aliquote e detrazioni del tributo TASI e determinazione scadenze di versamento, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36-IX del 21.05.2014. Modifiche e Integrazioni.- Approvazione -

L'anno duemilaquattordici, il giorno **trenta**, del mese di **luglio**, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore **9.00** e seguenti, con avvisi notificati nei modi e nei termini di Legge, in sessione straordinaria, di prima convocazione.

Alle ore **11.50** il Consiglio risulta nella seguente composizione:

| COGNOME E NOME | Cifra indiv | Pres | Ass | COGNOME E NOME | Cifra indiv. | Pres. | Ass. |
|--|-------------|----------|----------|-----------------------------------|--------------|----------|----------|
| 1) PROCACCINI Nicola - Sindaco | | X | | 14) VILLANI Domenico | 2.858 | | X |
| 2) ZAPPONE Giovanni -Presidente | | X | | 15) ZICCHIERI Francesco | 2.858 | | X |
| 3) D'ANDREA Giuseppe - V. Pres. | | X | | 16) VENERELLI Dario | 2.568 | X | |
| 4) GIULIANI Valentino-Cons. Anz | 6.871 | X | | 17) DI MARIO Umberto | 2.357 | | X |
| 5) PALMACCI Roberto | 6.747 | | X | 18) AZZOLA Gianfranco | 2.325 | | X |
| 6) BASILE Augusto Andrea | 6.732 | | X | 19) LAURETTI Lino | 2.186 | X | |
| 7) ZOMPARELLI Danilo | 6.682 | | X | 20) GOLFIERI Valerio | 2.165 | X | |
| 8) AVELLI Patrizio | 6.633 | X | | 21) APOLLONI Agostino | 1.863 | X | |
| 9) PECCHIA Luciano | 6.616 | X | | 22) SCIROCCHI Angelo Bruno | 1.825 | X | |
| 10) CARINGI Luca | 6.615 | X | | 23) MARZULLO Vittorio | 0.977 | X | |
| 11) PALMACCI Pietro | 6.603 | X | | 24) COCCIA Vincenzo | | X | |
| 12) DI TOMMASO Alessandro | 3.265 | | X | 25) PERCOCO Gianni | | X | |
| 13) MENEGHELLO Sergio | 2.858 | X | | | | | |

Assegnati n. 24 + 1 (Sindaco)
In carica n. 24 + 1 (Sindaco)

Consiglieri Presenti n. **17**
Consiglieri Assenti n. **8**

Sono presenti gli assessori: Cerilli Paolo.

Sono assenti gli assessori: Tintari Roberta Ludovica, Marcuzzi Pierpaolo, Perroni Emilio, Minutillo Fabio, Longo Ezio, Sciscione Gianfranco.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Marco Raponi.

Il Presidente, constatato il numero legale dei consiglieri intervenuti dichiara aperta la seduta, che è pubblica.

Oggetto: Aliquote e detrazioni del tributo TASI e determinazione scadenze di versamento, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36-IX del 21.05.2014. Modifiche e Integrazioni – Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 36 -IX- del 21.05.2014 di approvazione delle aliquote e detrazioni del tributo TASI;

Ritenuto indispensabile apportare modifiche e integrazione ad alcuni dispositivi, di seguito elencati, della deliberazione sopra richiamata, con lo scopo di favorire una corretta interpretazione di quanto disposto nel deliberato;

Propone di apportare alla vigente deliberazione "Aliquote e detrazioni del tributo TASI e determinazione scadenze di versamento, le seguenti modifiche e integrazioni:

Dispositivo della deliberazione:

- **paragrafo n. 2:**
 - **alla voce** "La determinazione della detrazione ordinaria annua si effettua sulla base della seguente tabella:
cassare, al primo rigo della tabella alla casella "importo complessivo rendita catastale unità abitativa più pertinenze" **il valore di >300,00 e lasciare ≤ 400,00;**
 - **alla voce ALTRI FABBRICATI:**
aggiungere, al primo periodo, dopo il termine A/10, **e relative pertinenze;**
inserire l'aliquota: **0,8 per mille** per gli immobili che non risultano essere né pertinenze dell'abitazione principale né pertinenze di residenze secondarie relativamente alle categorie catastali C/2, C/6, C/7.
aggiungere alla voce 2,5 per mille dopo il termine "principale": **fino alla rendita di 500,00 euro, la parte eccedente è soggetta all'imposta applicando l'aliquota dello 0,8 per mille.** (Faq. del Ministero Finanze)
- **paragrafo n. 4:**
 - aggiungere:** dopo il termine A/10: **e relative pertinenze;**
 - aggiungere** dopo il termine 616: **per gli immobili che non risultano essere né pertinenze dell'abitazione principale né pertinenze di residenze secondarie relativamente alle categorie catastali C/2, C/6, C/7; tutte le abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9 e le relative pertinenze, terminare** il periodo con il termine IRPEF.
 - formare** un nuovo capoverso dalla congiunzione "che" e cambiare il termine abitazione principale con **altri fabbricati.**
 - Cassare tutto** il periodo: "In caso di contitolarità....." e **sostituire** con il seguente:
In caso di contitolarità del possesso, l'imposta è dovuta dal coniuge assegnatario titolare del diritto di abitazione, indipendentemente dalla quota di possesso dell'immobile, è il solo che paga la TASI con l'aliquota e la detrazione, prevista, per l'abitazione principale. (Faq del Ministero delle Finanze)
- **paragrafo n. 8;**
 - sostituire** entro il 23 maggio 2014 con : **entro il 31 luglio 2014;**

Preso Atto:

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente del Dipartimento Finanziario;

- che ai sensi dell'art. 239 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 come modificato dall'art. 3 comma 1, lettera o, del D.L. n. 174 del 2012 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole del collegio dei Revisori dei Conti, allegato sub 1 della presente deliberazione;

Vista la nota prot. n. 38713/D data 21.07.2014, con la quale si dà contezza che la Giunta Comunale nella seduta del 18.07.2014 ha esaminato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Preso Atto del parere favorevole reso dalle competenti commissioni consiliari I^a e II^a riunite in seduta congiunta in data 24.07.2014;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto Regolamento del Consiglio Comunale;

Vista la Legge 147/2013 e ss.mm.ii.

Udito l'intervento dell'assessore Cerilli, registrato su supporto informatico, custodito in atti;

Preso Atto che il Presidente ha sottoposto all'approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano, la proposta indicata in oggetto, le cui risultanze sono le seguenti:

Presenti n. 16 – Votanti n. 16 – Favorevoli n. 16 - Contrari n. 16 - Astenuti n. 0, atteso che nel corso del dibattito è uscito dall'aula il consigliere Pecchia;

Preso Atto dell'esito delle votazioni nei termini sopra specificati;

Ritenuta la propria competenza

DELIBERA

- 1) Di Dare Atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare le modifiche come descritto in premessa e determinare** le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (tributo servizi indivisibili) anno 2014, come sotto specificate:

PROSPETTO ALIQUOTE 2014

| | |
|----------------------|---|
| 2,5 PER MILLE | <u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2; A/3;A/4;A/5;A/6; A/7 E LE RELATIVE PERTINENZE.</u> Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e |
|----------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| 2,5 PER MILLE | <p>per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p><u>ANZIANI E DISABILI</u> L'abitazione principale (esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9,) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> |
| 2,5 PER MILLE | <p><u>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE.</u> Alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini I.M.U., assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p> |
| 2,5 PER MILLE | <p><u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u> Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.</p> |
| 2,5 PER MILLE | <p><u>FORZE DI POLIZIA</u> L'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;</p> <p><u>Detrazioni per abitazioni principali ed equiparate:</u> Alle abitazioni succitate si applicano le seguenti detrazioni:</p> <p>Detrazione ordinaria Al tributo annuo lordo deve essere sottratta una detrazione ordinaria annua il cui importo deve essere determinato in funzione della rendita catastale complessiva data dalla somma delle rendite catastali dell'alloggio e delle eventuali pertinenze al netto della maggiorazione del 5%. La determinazione della detrazione ordinaria annua si effettua sulla base della seguente tabella</p> |

| | Importo complessivo rendita catastale unità abitativa + pertinenze, entro euro: | Detrazione annua applicabile euro |
|--|--|--|
| | ≤400,00 | 150,00 |
| | >400,00 e ≤750,00 | 130,00 |
| | Superiore a 750,00 | 0 |

Resta inteso che la detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita.

Le suddette detrazioni non si applicano alle unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale.

IMMOBILI MERCE
 Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA.

ALLOGGI SOCIALI: DECRETO MIN. INFRASTRUTTURE 22/04/2008.

ALTRI FABBRICATI

2,5 PER MILLE
 Per le unità immobiliari "residenza secondaria" o "seconda casa", classificate o classificabili nel gruppo catastale "A" (ad eccezione della categoria A/10), e relative pertinenze.

1 PER MILLE
 Per le unità immobiliari, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale", fino alla rendita di 500,00. La parte eccedente è soggetta all'imposta applicando l'aliquota dello 0,8 per mille.

1 PER MILLE
 Per gli immobili che non risultano essere né pertinenze dell'abitazione principale né pertinenze di residenze secondarie relativamente alle categorie catastali C/2, C/6, C/7.

0,8 PER MILLE
 Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini dell'imposta municipale propria sulla base dell'aliquota ordinaria e la detrazione pari ad €. 200,00.

0,8 PER MILLE

| | |
|----------------------|---|
| 0,8 PER MILLE | Tutte le abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9 e le relative pertinenze. |
| 0 PER MILLE | Aree Fabbricabili. |
| 0 PER MILLE | Altri immobili appartenenti alle categorie A/10, C/1, C/4, C/3, D/2, D/5, D/8, D/1, D/3, D/4, D/6, D/7. |

3) Di Dare Atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;

- che il gettito TASI è diretto alla copertura, nella misura che si attesta attorno al **11,52**, del costo di seguenti servizi indivisibili così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2014:

- | | |
|--|-------------------------------|
| a) pubblica sicurezza e vigilanza: | €. <u>1.205.878,63</u> |
| b) tutela del patrimonio artistico e culturale: | €. <u>1.128.738,03</u> |
| c) servizi cimiteriali: | €. <u>300.102,49</u> |
| d) servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico dell'illuminazione pubblica: | € <u>11.837.149,68</u> |
| e) servizi socio assistenziali: | €. <u>2.876.903,99</u> |
| f) servizio di protezione civile: | €. <u>8.230,03</u> |

4) Di Dare Atto che ai sensi dell'art. 9, al comma 3 del regolamento TASI il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l'aliquota TASI sulle abitazioni principali, e quelle a queste assimilate di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, agli immobili strumentali dell'agricoltura di cui al comma 708 art. 1 della Legge 147/2013, ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9bis del D.L. 201/2011, tutte fattispecie non soggette ad I.M.U, inoltre alle unità immobiliari "residenza secondaria" o "seconda casa", classificate o classificabili nel gruppo catastale "A" (ad eccezione della categoria A/10) e relative pertinenze; agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616; per gli immobili che non risultano essere né pertinenze dell'abitazione principale né pertinenze di residenze secondarie relativamente alle categorie catastali C/2, C/6, C/7; tutte le abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9 e le relative pertinenze, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'I.M.U., della T.A.S.I e dell'addizionale comunale all'Irpef;

- che il Comune che utilizza, in tutto o in parte, la maggiorazione dello 0,8 per mille relativo ad altri fabbricati, è tenuto ad introdurre detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'I.M.U relativamente alla stessa tipologia di immobili;

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

All'art. 1 comma 671 Legge 27/12/2013 n. 147, nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo;

Qualora l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (come nel caso delle cooperative edilizie a proprietà indivisa), la TASI è dovuta dal

detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte, cioè il 90% è a carico del possessore cui compete la detrazione nella stessa misura.

Qualora l'immobile sia utilizzato come abitazione principale da uno o parte dei soggetti possessori, i diversi tributi (I.M.U o T.A.S.I.) dovuti sul medesimo immobile, sono determinati facendo riferimento alle rispettive quote di possesso e alle aliquote corrispondenti.

Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:

- in caso di contitolarità del possesso l'imposta è dovuta dal coniuge assegnatario titolare del diritto di abitazione, indipendentemente dalla quota di possesso dell'immobile, è il solo che paga la TASI con l'aliquota e la detrazione prevista per l'abitazione principale.
- Nel caso di casa coniugale assegnata al coniuge, la detrazione ordinaria va applicata in ragione della quota di possesso. Qualora il coniuge assegnatario che occupa l'immobile non sia titolare di alcun diritto reale sul bene, la detrazione gli spetta nella misura del 10% corrispondente alla quota di partecipazione all'obbligazione TASI; il restante 90% resta imputabile all'altro coniuge.

5) Di Dare Atto che il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'art. 9 comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Pertanto i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate semestrali, scadenti la prima il **16 giugno** e la seconda il **16 dicembre**. Il versamento della TASI è effettuato in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, modello F24 o tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17 in quanto compatibili. Verrà effettuato quindi in autoliquidazione dai contribuenti.

6) Di Dare Atto che il tributo TASI e le relative detrazioni eventualmente spettanti, sono calcolati facendo riferimento al mese di possesso, che viene considerato soltanto qualora la frazione di mese superi i 15 giorni.

7) Di Dare Atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 35-IX del 21.05.2014, successivamente rettificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 - XIII del 30.07.2014;

8) Di Inviare la presente deliberazione esclusivamente per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, **entro il 31 luglio 2014,**. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

---oo0oo---

CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina


**PARERE RESO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 267/2000,
SULLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.**

**OGGETTO: Aliquote e detrazioni del tributo TASI e determinazione scadenze di versamento
approvate con delibera di Consiglio Comunale n° 36 –IX del 21.05.2014
MODIFICHE e/o INTEGRAZIONI – APPROVAZIONE**

PARERE CONTABILE

- Ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui all'oggetto.

IL DIRIGENTE



- L'atto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto NON comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, giusta art. 49 del Decreto legislativo 267/2000.

IL DIRIGENTE

- Ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n° 267/2000, si esprime parere contrario alla proposta di cui all'oggetto, poiché _____

IL DIRIGENTE

Terracina 17.07.2014

CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

---ooOoo---


PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, SULLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: Aliquote e detrazioni del tributo TASI e determinazione scadenze di versamento approvate con delibera di Consiglio Comunale n° 36 -IX del 21.05.2014
MODIFICHE e/o INTEGRAZIONI - APPROVAZIONE**

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 20 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui all'oggetto.

IL DIRIGENTE



A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be 'dde' followed by a flourish.

Terracina 17.07.2014

ALLEGATO SUB 1.



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI




Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

Al Segretario Comunale

All'Assessore al Bilancio

Al Responsabile dei Servizi finanziari



OGGETTO: Parere sulle modifiche ed integrazioni alle aliquote e detrazioni del tributo TASI e determinazione scadenze di versamento approvate con deliberazione di C.C. n. 36 – IX del 21.05.2014.

Vista la nota prot. U 0038808 del 21/07/2014 da parte del Dipartimento Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici, avente ad oggetto richiesta parere proposte delibere di Consiglio Comunale n. 53 – 54 – 55 – 56 del 18/07/2014

Vista la proposta di Giunta Comunale N. 55 del 18 Luglio 2014 acquisita con il suddetto prot., concernente l'approvazione del nuovo regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione di C.C. n. 36 – IX del 21.05.2014 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni del tributo TASI e determinate le relative scadenze di pagamento;

Ritenuto indispensabile, al fine di favorirne una corretta interpretazione della richiamata delibera, di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni:

- Paragrafo n. 2 -cassare " importo complessivo rendita catastale unità abitativa più pertinenze" il valore > 300 Euro e lasciare ≤ 400,00 Euro;
- Paragrafo n. 2 - alla voce altri fabbricati aggiungere, al primo periodo, dopo il termine A10 e relative pertinenze; inserire l'aliquota 0,8 per mille . Aggiungere alla voce 2,5 per mille dopo il

termine principale fino alla rendita 500,00 Euro, la parte eccedente è soggetta all'imposta applicando l'aliquota dello 0,8 per mille.

- Paragrafo n. 4 – aggiungere dopo il termine A10 e relative pertinenze; aggiungere dopo il termine 61 6: per gli immobili che non risultano essere né pertinenze dell'abitazione principale né pertinenze di residenze secondarie relativamente alle c.t. C/2, C/6, C/7; tutte le abitazioni principale di C.t. A1, A8, A9 e relative pertinenze.
- Paragrafo n. 4 – terminare il periodo con il termine IRPEF, formare un nuovo capoverso della congiunzione che e cambiare il termine abitazione principale con altri fabbricati. Sostituire con il seguente periodo quello precedente: in caso di con titolarità del possesso, l'imposta è dovuta dal coniuge assegnatario titolare del diritto di abitazione, indipendentemente dalla quota di possesso dell'immobile, è il solo che paga la TASI con l'aliquota e la detrazione, prevista, per l'abitazione principale.
- Paragrafo n. 8 – sostituire il termine 23/05/2014 con entro il 31.07.2014;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente del Dipartimento Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto Regolamento del Consiglio Comunale;

Questo Collegio esprime PARERE FAVOREVOLE alle modifiche ed integrazioni alle aliquote e detrazioni del tributo TASI e determinazione scadenze di versamento approvate con deliberazione di C.C. n. 36 – IX del 21.05.2014.


Terracina, 21 luglio 2014

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Rag. Alberto Cianfrocca



Dott. Luigi Franzese



Dott. Giulio Pesci

